Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 *novembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1966
registro n. 81 *Difesa-Esercito, foglio n.* 202

Sono concesse le seguenti decorazioni al valore militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHIAROT Olivo di Giuseppe, classe 1922, da Azzano Decimo (Udine). — Comandante di battaglione partigiano, guidava il suo reparto con rara perizia e sangue freddo in numerose azioni. Catturato e tradotto in carcere, veniva sottoposto per più giorni consecutivi a torture e sevizie affinchè rivelasse i nominativi dei suoi uomini e la dislocazione del suo reparto. Condannato a morte mediante fucilazione in seguito all'ostinato rifiuto di fornire notizie, affrontava il martirio con stoica calma, gridando fino all'ultimo la sua fede nella causa per la libertà e il suo disprezzo per il nemico. — Pordenone, 14 gennaio 1945.

MANCIANA Ersilio fu Giuseppe, classe 1922, da Valfurva-Bormio (Sondrio). — Giovane partigiano di eccezionale ardimento partecipava per oltre un anno a tutte le azioni del suo reparto distinguendosi per slancio e coraggio. Nel corso di duri combattimenti contro forze avversarie preponderanti, partecipava volontariamente ad una pattuglia intesa a sventare un tentativo di accerchiamento. Durante tale azione, approfittando della nebbia irrompeva da solo, di sorpresa, in una baita occupata dal nemico, facendo fuoco fino ad esaurimento delle munizioni. Colpito al petto da una raffica di mitra,cadeva da prode sul campo. — Mortirolo, 27-28 aprile 1945.

PELOSI Giuseppe di Francesco, da Brescia, classe 1919. — Valoroso combattente della libertà ripetutamente distintosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di un'audace missione e sottoposto a duri interrogatori rispondeva alle sevizie con il più assoluto silenzio finchè, condannato a morte, affrontava sereno e da prode il plotone di esecuzione. — Verona, 1 marzo 1944.

RUZZENENTE Ercole di Guglielmo, classe 1922, da Valeggio sul Mincio (Verona). — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte di una formazione partigiana distinguendosi in numerosi combattimenti per sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro combattimento si lanciava tra i primi all'assalto contro una posizione fortificata nemica. Rimasto gravemente ferito, continuava ad incitare i commilitoni alla lotta e dolendosi di non poter più continuare a combattere offriva la sua esistenza alla causa della libertà. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1944.

TAMBURINI Antonio fu Giovanni, classe 1920, da Magomadas (Nuoro). — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte di una formazione partigiana distinguendosi per abnegazione e per sprezzo del pericolo. Porta arma tiratore, nel corso di un duro combattimento, si portava a breve distanza dall'avversario incurante della violenta reazione nemica. Gravemente ferito, persisteva nella azione di fuoco fino all'estremo delle forze, immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

VIGNALE Giovanni fu Andrea, classe 1918, da Rocchetta Tanaro (Asti). — Comandante di distaccamento partigiano, impegnava con pochi gregari un reparto superiore in forze e mezzi. Esaurite le munizioni, all'intimazione di resa, lanciava il suo moschetto contro gli avversari e li assaltava all'arma bianca. Colpito a morte, immolava la sua giovane vita per la causa della libertà. — Rocchetta Tanaro, 26 agosto 1944.

CROCE

AZZALIN Dario di Aurelio, classe 1923, da Chioggia (Venezia). — Partigiano ardito e generoso, organizzava con grande competenza le squadre giovanili d'assalto alle quali insegnava la pericolosa attività del sabotatore. Più volte catturato e sottoposto a duri interrogatori, mai nulla rivelava che potesse danneggiare i commilitoni. Nel corso di un duro combattimento, colpito da una granata nemica, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 28-30 aprile 1945.

COSTABEBER Gilio fu Agostino, classe 1907, da Posina (Vicenza). — Coraggioso e capace, nel corso di una rischiosa azione partigiana veniva catturato, ferito e ripreso dopo una tentata fuga. Sottoposto a stringente interrogatorio rimaneva sordo ad ogni lusinga e minaccia e veniva barbaramente trucidato. — Schio, 18 febbraio 1945.

CROTTA Alfonso fu Francesco, classe 1914, da Lecco (Como). — Partigiano già distintosi in un lungo periodo di lotta clandestina, affrontava coraggiosamente con pochi commilitoni una forte colonna motorizzata avversaria per impedirne il ricongiungimento con altre forze in ritirata. Nel corso dell'impari combattimento immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Lecco, 26 aprile 1945.

MARCONI Giovanni fu Giacomo, classe 1923, da Santicolo (Brescia). — Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, si slanciava fra i primi all'assalto, contribuendo efficacemente all'esito vittorioso dell'azione finchè, colpito in fronte, immolava la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Monte Padrio, 23-24 febbraio 1945.

MORANO Francesco di Carmine, classe 1921, da Montescaglioso (Matera). — Addetto ad un reparto salmerie, già più volte offertosi volontariamente per rifornire i commilitoni in linea, chiedeva - nel corso di una azione - di poter effettuare ancora lo stesso servizio benchè a conoscenza che l'itinerario da percorrere era battuto da un intenso fuoco di sbarramento. Nell'adempimento del proprio dovere, colpito a morte, cadeva gloriosamente sul campo. — Lipovac (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

MORETTI Francesco di Dante, classe 1927, da Gardone Val Trompia (Brescia). — Entrato appena diciassettenne nelle file partigiane, si distingueva per temerarietà e sprezzo del pericolo.

Offertosi volontariamente per una pericolosa missione e scoperto da pattuglie nemiche non esitava ad attaccarle. Colpito al ventre, con supremo sforzo si sollevava sulle ginocchia e lanciava le due ultime sue bombe a mano. Una nuova raffica lo colpiva e falciava la sua giovane esistenza. — Valle di Cesova - Marcheno (Brescia), 2 settembre 1944.

PARACCHINI Giulio, fu Natale, classe 1902, da Dongo (Como). — In duro combattimento contro forze nemiche di molto superiori, si prodigava eroicamente col suo reparto partigiano per proteggere il ripiegamento del resto della formazione. Ferito mortalmente, continuava ad incoraggiare i commilitoni finchè, dissanguato, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Dongo (Como), 24 aprile 1945.

RIGO Eugenio di Giuseppe, classe 1921, da Sovizzo (Vicenza). — Comandante di un distaccamento partigiano, si distingueva per iniziativa ed ardimento. Nel corso di un attacco contro una colonna nemica superiore in uomini e mezzi, infliggeva all'avversario dure perdite e gli intimava la resa .Presentatosi da solo al nemico dopo che questi aveva finto di accettare, veniva proditoriamente colpito a morte. — Monte Crocetta, 28 aprile 1945.

RONTAUROLI Giuseppe di Adeodato, classe 1915, da Viano (Reggio Emilia). — Già distintosi in molte azioni partigiane per spirito aggressivo e coraggio. Durante una missione individuale particolarmente delicata, imbattutosi in una pattuglia armata, non esitava ad aprire il fuoco con la sola pistola, ma colpito a morte immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — S. Giovanni di Querciola (Viano), 7 aprile 1945.

SALUCCI Agostino fu Amato, classe 1912, da Collelongo (L'Aquila). — Porta munizioni, svolgeva il suo compito nel corso di numerosi combattimenti, con alto senso del dovere, incurante del fuoco avversario e dei campi minati che era continuamente costretto ad attraversare. Durante un inseguimento del nemico in fuga, offertosi volontariamente a rifornire un reparto rimasto privo di munizioni, veniva colpito dallo scoppio di una mina ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Ceric - quota 134 (Jugoslavia), 3-4 dicembre 1944.

(509)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. **1299.**

Modificazioni allo statuto del Collegio « Rotondi », di Gorla Minore (Varese).

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1, 2, 5, 11, 15 e 20 dello statuto del Collegio « Rotondi » di Gorla Minore (Varese).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1966, n. **1300.**

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Carpaneto - Fondazione Aride Breviglieri », con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza).

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Carpaneto - Fondazione Aride Breviglieri », con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1301.**

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Colonnello Carlo Amione », con sede in Torino.

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Colonnello Carlo Amione », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966.

Nomina e conferma di alcuni consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 30 ottobre e 11 dicembre 1963 con i quali il dott. ing. Giovanni Robert e il prof. ingegner Ernesto Stagni sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base, rispettivamente, alla lettera *b*) ed alla lettera *h*) dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Considerato che sussistono per i due predetti consiglieri i requisiti richiesti per la nomina;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dott. Nando Benini il quale ha compiuto il 31 dicembre 1966 il secondo triennio di carica;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giovanni Robert e il prof. ing. Ernesto Stagni sono confermati per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1967, nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'avv. Carlo Forcella è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dottor Nando Benini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Registro n. 30 *bilancio Trasporti, foglio n.* 394

(1247)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1967.
Scioglimento del Consiglio comunale di Pisa.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Pisa — al quale la legge assegna 40 membri — risultò composto, a seguito delle elezioni del 12-13 giugno scorso anno, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Malgrado i tentativi all'uopo esperiti, si rivelò impossibile il conseguimento di un'intesa atta a consentire al Consiglio di esprimere efficienti Organi di amministrazione.

Sta di fatto che, nella seduta di prima convocazione del nuovo Organo consiliare, venne a mancare il numero dei presenti prescritto per l'elezione del sindaco.

Infruttuosa riuscì, poi, l'adunanza tenutasi il 29 luglio scorso anno mentre, in quella del 10 settembre successivo, il candidato eletto rinunciò, seduta stante, alla carica, non essendo stata assicurata all'Amministrazione una base maggioritaria.

Il prefetto, allora, ritenne di dovere intervenire per sollecitare l'adempimento negletto, riservandosi, in caso di persistente carenza da parte dell'Organo consiliare, l'esame circa l'opportunità di promuovere lo scioglimento.

Ma le due sedute consiliari, tenutesi rispettivamente il 19 ed il 26 settembre, non ebbero esito positivo: mentre infatti, nella prima, nessun candidato riuscì a raccogliere il *quorum* dei voti richiesto per l'elezione alla carica di sindaco, nell'altra, il candidato eletto, a seguito di votazione di ballottaggio, si dimise subito.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 27 settembre ultimo scorso — dispose due successive convocazioni di quell'Organo, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, fatta notificare a tutti i consiglieri, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale tentativo, però, ottenne esito positivo in quanto, mentre nella seduta del 1° ottobre nessun candidato conseguì il numero dei voti richiesto, nell'adunanza dell'8 successivo il consigliere eletto rinunciò immediatamente alla carica.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della elezione degli Organi di amministrazione, con rapporto in data 10 ottobre ultimo scorso, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendo, nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, è rimasto sostanzialmente carente in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione che pregiudica gravemente gli interessi del Comune.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 novembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Pisa ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto, dott. Giovan Battista Longo.

Roma, addì 21 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Pisa non è riuscito ad esprimere efficienti Organi di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 novembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pisa è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giovan Battista Longo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1966.
Modifiche allo statuto sociale dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1961, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione generale delle cooperative italiane, con sede in Roma, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1963, con il quale furono approvate le modifiche di alcuni articoli dello statuto dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

Vista l'istanza 1° luglio 1966, con la quale la suddetta Associazione generale delle cooperative italiane ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione stessa, nella riunione del 16 aprile 1966;

Udito, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli dello statuto dell'Associazione generale delle cooperative italiane appresso indicati, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 2, lettere *f*), *i*), *m*)

lettera *f*) « organizzare servizi centrali di assistenza legale, fiscale, economica, tecnica, finanziaria e ammini-

strativa, sia per la costituzione che per il funzionamento degli enti associati; eseguire ispezioni agli enti associati ai sensi di legge »;

lettera *i*) « curare la pubblicazione e la diffusione di un periodico ufficiale della Associazione e di quelle altre pubblicazioni che saranno consigliate dalle condizioni e dalle esigenze della organizzazione »;

lettera *m*) « aderire all'Alleanza cooperativa internazionale e alle altre organizzazioni internazionali alle quali convenga aderire nell'interesse del movimento cooperativo italiano ».

Invariate le rimanenti lettere.

Art. 4, comma 2°.

« Sulla domanda decide il Comitato esecutivo salvo appello da presentarsi al Collegio dei probiviri, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato esecutivo ».

Art. 5.

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: « Detti statuti debbono essere approvati dal Comitato esecutivo ».

Art. 6, lettera *c*).

lettera *c*) « invio dei bilanci annuali, delle relazioni e di tutte le pubblicazioni che illustrano la vita dell'Ente ».

Aggiungere alla fine dell'articolo:

« Gli Enti associati avranno diritto a condizioni di favore:

a) alla pubblicazione dei bilanci e di tutti gli atti e notizie che si desidera rendere pubblici a mezzo della stampa dell'Associazione;

b) alla fornitura di pubblicazioni, stampati ecc. in vendita presso l'Associazione ».

Art. 7.

(Soppresso)

Art. 8 - ex art. 9.

« L'Assemblea generale si compone dei delegati degli Enti aderenti all'Associazione eletti dalle Federazioni provinciali. Ogni Federazione ha diritto ad un delegato ogni 10 (dieci) Enti aderenti o frazione non minore di cinque.

Ogni delegato ha diritto a un voto all'Assemblea generale.

Un delegato può assumere sino a cinque deleghe, compresa la propria.

Se in una Provincia non si raggiunge il numero di cinque enti aderenti il Comitato esecutivo raggrupperà le Provincie contigue, affinchè possano tenere un congresso interprovinciale per l'elezione dei delegati alla Assemblea generale.

L'Assemblea generale, convocata dal Consiglio direttivo, elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati ed altre Commissioni che risultassero utili al disbrigo dei suoi lavori ».

Art. 9 - ex art. 10.

I numeri 1 e 2 restano invariati.

Aggiungere alla fine del numero 2 il seguente periodo che va indicato con il numero 3:

3) « Approvare i bilanci dell'Associazione ».

Il vecchio numero 3 è sostituito dal seguente numero 4:

4) « eleggere il presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri, nonchè i presidenti del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri i quali tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

I numeri 5 e 6 restano invariati.

Art. 10 - ex art. 11.

All'ultima riga dell'articolo i numeri 4 e 5 devono essere sostituiti, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo precedente, con i numeri 5 e 6.

Art. 13 - ex art. 14.

« Il Consiglio direttivo è composto dal presidente eletto dall'assemblea, da trenta membri elettivi e da un rappresentante di ogni associazione di categoria.

Le Associazioni di categoria eleggono i loro rappresentanti a norma del proprio statuto ».

Art. 14 - ex art. 15.

« Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno uno o più vice presidenti, eventualmente un segretario generale e 5 (cinque) consiglieri, i quali tutti unitamente al presidente ed ai rappresentanti delle Associazioni di categoria formano il Comitato esecutivo ».

Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° comma restano invariati.

Art. 15 - ex art. 16.

« Spetta al Consiglio direttivo:

1) stabilire il numero e l'organizzazione delle Associazioni di categoria;

2) fissare le direttive per l'amministrazione della Associazione e sottoporre il conto consuntivo annuale alla approvazione dell'assemblea;

3) istituire le sedi secondarie, riconoscere le Federazioni di cui all'art. 1 e fissarne le circoscrizioni;

4) nominare il direttore della pubblicazione ufficiale dell'Associazione;

5) fissare l'indennità di carica del presidente, dei vice presidenti, del segretario generale e le diarie dei membri del Comitato esecutivo e dei propri membri e stabilire l'organico dei funzionari e del personale dipendente dall'Associazione;

6) convocare l'assemblea generale fissandone l'ordine del giorno e stabilendone la sede;

7) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso i Corpi consultivi e Commissioni statali centrali e in tutti quei consessi presso i quali l'Associazione sarà chiamata o crederà di farsi rappresentare, come pure i rappresentanti a convegni e congressi nazionali e internazionali;

8) deliberare in caso di urgenza sulla materia di competenza dell'assemblea con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica della prima riunione della assemblea ».

Art. 17 - ex art. 18.

« I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili ».

Il secondo comma resta invariato.

Art. 18 - ex art. 19.

Primo comma - Soppresso.

Secondo comma - ora divenuto primo comma - Sostituire alla parola iniziale « Esso » le parole « Il Comitato esecutivo » e aggiungere alla fine del periodo dopo le parole « all'associazione » il seguente periodo:

« Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo delibera su materia di competenza del Consiglio direttivo, di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 15, chiedendo la ratifica allo stesso nella sua prima riunione ».

Invariato il resto dell'articolo.

Art. 19 - ex art. 20.

« Il presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale; convoca e presiede le riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo ed invigila perchè le deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo abbiano piena e pronta applicazione.

Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque sede e grado di giurisdizione compresi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Nell'assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vice presidente designato dal Comitato esecutivo.

I vice presidenti svolgono i compiti che sono loro affidati dal Comitato esecutivo ».

Per le sopraelencate modifiche gli articoli dello statuto si riducono a 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Modifica del regolamento per il personale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961 e 6 agosto 1966;

Visto il regolamento per il personale del predetto Istituto approvato con proprio decreto 10 giugno 1961;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 6 luglio 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 118, quarto, quinto e sesto comma e 122, quarto comma, del regolamento per il personale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità del seguente testo:

Art. 118, quarto, quinto e sesto comma

Quarto comma. — Fino al 31 dicembre 1967, l'Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere — in deroga al disposto degli articoli 7 numero 5, 8 e 10 — all'assunzione per chiamata diretta, con nomina al grado iniziale delle categorie legali, amministrativo-contabile, di cassa, del personale femminile e degli impiegati e impiegate di 2ª classe, di elementi particolarmente meritevoli ed idonei che, al di fuori di ogni rapporto d'impiego con l'Istituto, abbiano svolto, in incarichi continuativi, apprezzabile attività nell'interesse del Banco.

Quinto comma. — Del pari, fino al 31 dicembre 1967 e in deroga alle disposizioni citate nel precedente comma, l'Amministrazione potrà assumere, per chiamata diretta e con nomina ad uno dei gradi iniziali della categoria Monte pegni, elementi che, per precedenti impieghi o per libera attività esplicata, risultino forniti di particolare idoneità a svolgere le mansioni proprie della categoria.

Sesto comma. — Fino al 31 dicembre 1967, l'Amministrazione potrà assumere, altresì, per chiamata diretta e con nomina al grado iniziale della categoria ingegneri, elementi che, in possesso di tutti gli altri requisiti regolamentari, manchino di quelli aggiuntivi indicati dall'ultimo comma dell'art. 9, purchè detti elementi risultino particolarmente idonei alla adibizione a centri elettronici.

Art. 122, quarto comma

Fino al 31 dicembre 1967, l'Amministrazione, determinando di volta in volta la percentuale in rapporto ai posti da conferire, potrà ammettere alle promozioni ai gradi superiori di ciascuna categoria, conferibili per merito comparativo, per concorso, a scelta e a scelta speciale, dipendenti in servizio di ruolo al 31 dicembre 1952 che, pur mancando del titolo di studio prescritto dal regolamento 9 aprile 1928, risultino meritevoli per particolari compiti esercitati o per particolari posizioni o benemerenze di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: Colombo

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pordenone, ora Banca popolare di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1950, col quale la Banca popolare cooperativa di Pordenone, ora Banca popolare di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo, San Quirino e Zoppola, in provincia di Udine;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Pordenone, ora Banca popolare di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine), con il proprio decreto in data 24 maggio 1950, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Chions, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sequals, Valvasone, Vito d'Asio e Vivaro, tutti in provincia di Udine.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Banca cooperativa popolare di Tarcento, con sede in Tarcento (Udine), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa popolare di Tarcento (Udine);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa popolare di Tarcento, con sede in Tarcento (Udine), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Tarcento, Nimis, Treppo Grande, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Lusevera, Magnano in Riviera, Taipana e Reana del Roiale, tutti in provincia di Udine.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa popolare di Tarcento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa edile e stradale per ricostruzione Italia », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 28 febbraio 1966 alla Società « Cooperativa edile stradale per ricostruzione Italia », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa edile stradale per ricostruzione Italia », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio Sari Alessandro in data 26 ottobre 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Stortini Marino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: BOSCO

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa del Popolo », con sede in Busto Arsizio (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 12-13 maggio 1966 alla Società « Cooperativa del Popolo », con sede in Busto Arsizio (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa del Popolo », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito notaio dottor Giardina, in data 23 settembre 1902 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco De Marinis ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie, comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 2 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: Picardi

(1409)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corato (Bari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1966, il Consiglio comunale di Corato è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Giuseppe Maiullari.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'Ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi, nonchè ad avviare a soluzione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili e la realizzazione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia portata a termine dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dello art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 1° febbraio 1967

Il prefetto: Novello

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Corato, e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto Comune il direttore di sezione dottor Giuseppe Maiullari;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Corato è prorogata con decorrenza 9 febbraio 1967, fino all'insediamento degli Organi ordinari come per legge.

Il commissario straordinario dott. Giuseppe Maiullari, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 1° febbraio 1967

Il prefetto: Novello

(1661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 25 gennaio 1967 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Bernardus Antonius Den Hollander, Vice console dei Paesi Bassi a Milano.

(1298)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa edilizia « San Giusto », con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 gennaio 1967 l'avv. Antonio Ferrante è stato nominato, per un periodo di sei mesi, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « San Giusto », con sede in Caserta in sostituzione del rag. Renato Ursomando, nominato con decreto in data 10 gennaio 1967, che non ha accettato l'incarico per motivi di salute.

(1414)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Colonnella (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.277.567, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Sesto Campano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337)

Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Scandale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 33.226.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Noragugume (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.010.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Tortolì (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.053.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.918.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.610.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.725.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.485.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.626.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.047.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.749.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1436)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.432.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.209.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1438)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.645.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1439)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.839.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.533.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.646.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.523.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.357.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.548.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.248.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Scampitella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1448)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.430.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Trevico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.621.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.488.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.205.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.486.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.686.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.196.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1967, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.889.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.536.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.394.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.577.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.345.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.162.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1463)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.026.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1464)

Autorizzazione al comune di Terranova di Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Terranova di Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.619.483, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1465)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.667.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1466)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.799.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.130.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.542.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.330.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.501.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.377.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.810.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.548.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1461)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.849.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 472 della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1967.

(1241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di Clinica pediatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di Clinica pediatrica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1567)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Vera Colli, nata a Subiaco (Roma) il 17 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 17 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Onorina De Acutis, nata a Pizzoli (L'Aquila) il 22 novembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Roma l'11 settembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1162)

La dottoressa Maria Emma Luzzi, nata a Milano il 1° novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 1° dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Emma Magonio, nata a Nocera Inferiore (Salerno) il 30 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1172)

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Venezia, n. 29583 del 1° dicembre 1966, l'Istituto universitario di architettura di Venezia è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 2.539.125, disposta in suo favore da un Comitato costituito presso il direttore dell'Istituto di storia dell'architettura della Facoltà di architettura di Venezia, per l'istituzione di un premio di studio biennale intitolato « Prof. arch. Daniele Calabi ».

(1160)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 174362/1.14.13 del 29 novembre 1966, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.200.000, capitale nominale in titoli del Banco di Napoli, disposta in suo favore dal prof. Mario Mazzeo, destinata all'istituzione di una borsa biennale intitolata « Mario Mazzeo ».

(1159)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 95824 del 22 dicembre 1966, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 3.400.000, in titoli obbligazionari, disposta in suo favore dal prof. Duilio Citrini, per l'istituzione di un premio di studio triennale intestato al « Prof. Giulio De Marchi ».

(1161)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 92, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Salvatore Scarcella avverso il provvedimento di esclusione dal concorso ad un posto di accudiente al Convitto presso l'Istituto tecnico agrario di Palmi.

(1025)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1967, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Ottaviano avverso il decreto ministeriale 2 settembre 1961, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio di quel Comune.

(1244)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 4 Pubblica istruzione, foglio n. 348 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Clara Ponzio avverso il decreto ministeriale in data 26 novembre 1963 con il quale ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato ordinato alla medesima il pagamento della somma di L. 480.000 quale indennità per il danno arrecato al paesaggio con la costruzione di una villa in Santa Margherita Ligure (Genova), in maniera difforme dal progetto approvato dal soprintendente ai monumenti di Genova.

(1242)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 70, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Pizzarello Salvatore avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1312)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 115, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Ebe Bandini avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1317)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 76, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Scarnecchia Paolo avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,27	625,25	625,26	625,25	625,20	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
$ Can.	578,41	578,70	578,50	578,75	578,60	578,80	578,75	578,75	578,80	578,75
Fr. Sv.	144,16	144,15	144,18	144,15	144,15	144,15	144,1550	144,15	144,15	144,17
Kr. D.	90,33	90,44	90,34	90,32	90,35	90,31	90,33	90,32	90,31	90,30
Kr. N.	87,42	87,41	87,41	87,42	87,40	87,42	87,4250	87,42	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,03	121,03	121,07	121,03	121 —	121,02	121,0450	121,03	121,02	121,02
Fol.	173,17	173,11	173,135	173,14	173,10	173,10	173,1250	173,14	173,10	173,10
Fr. B.	12,57	12,573	12,5725	12,575	12,5675	12,56	12,57	12,575	12,56	12,57
Franco francese	126,55	126,44	126,45	126,425	126,45	126,49	126,40	126,425	126,49	126,43
Lst.	1747,40	1747,45	1747,70	1747,45	1747,25	1747,22	1747,59	1747,45	1747,22	1747,60
Dm. occ.	157,38	157,36	157,39	157,38	157,35	157,32	157,3750	157,38	157,38	157,36
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,175	24,17375	24,10	24,17	24,1750	24,17375	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,795	21,795	21,65	21,79	21,7950	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,435	10,43	10,43	10,49	10,4310	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 13 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,75
1 Franco svizzero	144,152
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	121,037
1 Fiorino olandese	173,132
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,412
1 Lira sterlina	1747,52
1 Marco germanico	157,377
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 19 settembre 1966 « Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. G.B. Carpano di Silvio Turati - Torino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 7 ottobre 1966, al terzo comma, delle premesse, in luogo di: « ... Mod. B Import n. 708090 ... », deve leggersi: « ... Mod. B Import n. 5905636 ... ».

(1477)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 16 gennaio 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Filippo Pellitteri è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), ed i signori avv. Antonio Ciaccio, Giuseppe Giarratano ed ins. Nicolò Lombardo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

Il Governatore: CARLI

(1657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a tredici posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, e 15 novembre 1965, n. 1288, relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, invalidi per servizio, orfani e vedove di guerra e orfani e vedove di caduti per cause di servizio;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, sull'estensione al personale militare dell'esenzione dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Atteso che alla fine del 1965 le vacanze nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena ammontavano a ventisette unità, di cui diciassette al 31 dicembre 1964 e dieci al 31 dicembre 1965;

Visto l'art. 352 del testo unico con il quale si dispone che i posti riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi

Considerato che i due sottufficiali, che avevano chiesto entro il 31 dicembre 1964 il passaggio nel ruolo di sorveglianza, hanno dichiarato di voler rinunziare alla nomina (decreto ministeriale 15 settembre 1966);

che soltanto un sottufficiale ha chiesto entro il 31 dicembre 1965 il passaggio in detto ruolo (verbale della Commissione centrale n. 30 del 5 marzo 1966);

Ritenuto che dopo aver provveduto alla riserva di posti a favore degli invalidi di guerra, invalidi per servizio, vedove e orfani di guerra e vedove e orfani di caduti per cause di servizio, di cui alle vigenti disposizioni di legge, risultano alla data suddetta disponibili nel ruolo di sorveglianza tredici posti, conferibili mediante pubblico concorso;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tredici posti di aiutante aggiunto (ex coeff. 157) nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, per cittadini di ambo i sessi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche ;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati alla lettera *d*) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o trasmesse alle Procure della Repubblica, che hanno giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno alle Procure oltre il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome e lo stato civile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspirante di sesso maschile;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o da imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, il Ministero assegnerà un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella b) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per le vedove e gli orfani di guerra o per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella b) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova attitudinale, in prove culturali e in una prova pratica di dattilografia.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle altre prove.

La prova attitudinale si svolgerà presso la sede dei corsi della Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni ed avrà la durata ordinaria di uno o due giorni.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare;

2) nozioni elementari sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni (approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982, e 1° dicembre 1952, n. 4486);

2) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo della Repubblica;

3) nozioni sulla legge per la protezione e per l'assistenza della maternità ed infanzia (testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia - regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008; regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718);

4) nozioni di storia contemporanea dalla prima guerra mondiale in poi;

5) nozioni di geografia fisica, politica ed economica dell'Italia.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si svolgeranno congiuntamente e non s'intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e di quella orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità; 2) libretto ferroviario; 3) tessera postale; 4) porto d'armi; 5) patente automobilistica; 6) passaporto; 7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra, se iscritti negli elenchi di tale Ente, o il certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1935, n. 142, se orfani o vedove di caduti per causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invildi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Tale votazione è determinata sommando la media ottenuta nelle prove scritte e i voti riportati nella prova orale e in quella pratica di dattilografia.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

9) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

10) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificati dei carichi pendenti), 7) (certificato medico) e 8) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti;
5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su carta, da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di aiutante aggiunto.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (ex coeff. 157) e delle indennità o assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni spettanti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego. Ai nominati in ruolo sarà attribuito il trattamento economico iniziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Grazia e giustizia, foglio n.* 131

(Schema di domanda di partecipazione al concorso a tredici posti di aiutante aggiunto nel ruolo di sorveglianza)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1), residente (oppure domiciliato) a . . . . . . (prov. . . . .) in via . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a tredici posti di aiutante aggiunto in prova (ex coefficiente 157), nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1966.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . (prov. . . . . .) il . . . . . . (2);
b) è fornito del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . nel mese . . . . . 19 . . .;
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (3);
e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: . . . . (4);
f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (5);
g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (6);
h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (7);
l) ha prestato (o presta) servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . (8).

Data . . . .

Firma (9)

---

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata ».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età;

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 12 novembre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott. Renato	punti	90,86	su 132
2. Maltese dott. Giuseppe	»	87,54	»
3. De Lisi dott. Leonardo	»	83,36	»
4. Zaffarano dott. Michele	»	83,31	»
5. Giambitto dott. Giuseppe	»	82,86	»
6. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,72	»
8. Martegani dott. Aldo	»	81,59	»
9. Succi Cimentini dott. Flobert	»	81,34	»
10. Campanelli dott. Giovanni	»	81,09	»
11. Garzi dott. Mariano	»	81 —	»
12. Montanaro dott. Pierino	»	77,81	»
13. Pianigiani dott. Quintilio	»	76,68	»
14. Rago dott. Riccardo	»	76,54	»
15. Merolli dott. Rocco	»	76 —	»
16. Cappello dott. Agostino	»	74,18	»
17. Veneroso dott. Giuseppe	»	73,77	»
18. Tossi dott. Carlo	»	72,13	»
19. Mangano dott. Gaetano	»	79,81	»
20. Petrillo dott. Alfonso	»	69,77	»
21. Aiello dott. Salvatore	»	68,13	»
22. Nobile Cosimo	»	67,50	»
23. Albi Marini dott. Muzio	»	65,59	»
24. Napolino dott. Francesco	»	63,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1555)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della seconda graduatoria di merito degli allievi del quarto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1966, n. 7699, concernente l'approvazione della seconda graduatoria degli allievi del quarto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato n. 1/A/G/4/2 in data 26 luglio 1965.

(1178)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i dieci posti riservati al Compartimento di Torino nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1965, n. 1476, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i dieci posti riservati al Compartimento di Torino nel pubblico concorso a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(1179)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli a otto posti di operaio permanente di 3ª categoria (operai comuni) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (agosto 1966 - Anno XVIII - Dispensa 8ª) è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ad otto posti di operaio permanente di 3ª categoria (operai comuni) nel ruolo dei salariati del predetto Ministero, approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1966, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 65.

(1492)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1966, n. 12.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di contributo sul fondo di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11-*ter* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 6 della legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1967 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5 corre dal 1° al 28 febbraio 1967. L'esito della domanda deve essere comunicato al richiedente entro il 31 marzo 1967.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, a partire dal 1° settembre 1967, non sono più ammesse le domande di contributo sul fondo di cui all'art. 6 della presente legge ».

Art. 2.

Della somma a disposizione per l'erogazione dei contributi per l'anno 1967 è riservata una quota fino al 40 % per cooperative edilizie. Sulla quota-parte spettante entro tale limite a cooperative del gruppo linguistico tedesco a sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sono preferite quelle che hanno presentato la loro prima domanda nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1963 a sensi dell'art. 4 della legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13, che abbiano ultimato in data successiva il loro edificio sociale ed i cui soci alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano usufruito di alcuna agevolazione per l'edilizia popolare della Provincia e dello Stato.

Art. 3.

Gli stanziamenti di spesa di cui all'art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, per gli anni dal 1967 in poi sono sostituiti dai seguenti:

1967-85	L. 144.000.000
1986	» 50.000.000

Alla relativa spesa si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci di previsione per gli esercizi dal 1967 al 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 dicembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1966, n. **13.**

Quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 24 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 dicembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1966

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Articoli in aumento:

Titolo I. — ENTRATE EFFETTIVE

Capo I. — *Entrate ordinarie*

Categoria II. — Proventi diversi

Art. 24. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 e legge regionale 12 novembre 1966, n. 19) vedi uscite art. 08 . L. 15.000.000

Art. 29. — Assegnazione della Regione per agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, art. 11 e legge regionale in corso di approvazione) vedi uscite art. 87 . » 6.000.000

Articoli di nuova istituzione:

Titolo I. — ENTRATE EFFETTIVE

Capo I. — *Entrate ordinarie*

Categoria II. — Proventi diversi

Art. 26-*bis*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative; nonchè per la azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta da Associazioni riconosciute (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8 legge regionale 18 novembre 1964, n. 38) vedi uscite articolo 82-*bis* - ulteriore quota pro 1964 . . . L. 2.000.000

Totale maggiori entrate . . . L. 23.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Articoli in aumento:

Titolo I. — SPESE EFFETTIVE

Capo I. — *Spese ordinarie*

Categoria III. — Assessorato agricoltura e foreste

Art. 80. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 e legge regionale 12 novembre 1966, n. 19) vedi entrate art. 24 . . . . L. 15.000.000

Categoria IV. — Assessorato industria, commercio artigianato e turismo

Art. 87. — Spese per la concessione di agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15, art. 11 e legge regionale in corso di approvazione) vedi entrate art. 29 . . . . » 6.000.000

Articoli di nuova istituzione:

Titolo I. — SPESE EFFETTIVE

Capo I. — *Spese ordinarie*

Categoria III. — Assessorato agricoltura e foreste

Art. 82-*bis*. — Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle Associazioni riconosciute (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8 e legge regionale 18 novembre 1964, n. 38) vedi entrate art. 26-*bis* - ulteriore quota pro 1964 L. 2.000.000

Totale maggiori uscite . . . L. 23.000.000

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1966, n. **14.**

Norme per il risanamento edilizio e disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

Norme per il risanamento edilizio

Art. 1.

Le norme di cui alla parte prima della presente legge si applicano alle zone depresse della Provincia caratterizzate:

a) da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa;

b) da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di insufficiente sviluppo delle attività industriali o terziarie;

c) da depauperamento delle forze di lavoro derivante da accentuati fenomeni di esodo.

La Giunta provinciale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, stabilirà con regolamento di esecuzione della presente legge, l'elenco dei Comuni e frazioni di Comuni componenti le zone depresse ai sensi del primo comma.

Art. 2.

E' costituito il fondo per il risanamento edilizio, da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da erogarsi a norma della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1966 lo stanziamento è stabilito in lire 150 milioni che viene prelevato dallo stanziamento di cui all'art. 64 del bilancio di previsione 1966 della Provincia, istituendo in bilancio l'apposito nuovo articolo n. 178-*bis* denominato « fondo per il risanamento edilizio ».

La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere utilizzata negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il fondo previsto dall'articolo precedente è amministrato dalla Commissione di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, ed è destinato:

a) all'erogazione di contributi in conto capitale fino alla misura massima del 35 % della spesa riconosciuta ammissibile a coloro che intendono eseguire lavori di miglioramento alla propria abitazione per raggiungere le condizioni di abilitabilità previste dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche; la relativa spesa non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 3 milioni per ciascuna abitazione da migliorare;

b) all'erogazione di contributi in conto capitale nella misura del 50 % della spesa, da sostenere dai Comuni per le opere ad essi incombenti in esecuzione di piani di risanamento approvati a sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Nella erogazione del fondo di cui all'art. 2 sono preferite le domande presentate da Comuni che a scopo di risanamento di quartieri o gruppi di case malsane o pericolanti abbiano adottato un piano regolatore o un programma di fabbricazione con un piano di risanamento oppure introducano nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione adottato dal Consiglio comunale un piano di risanamento. Il piano deve contenere gli elementi occorrenti di cui all'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Ai piani di cui al comma precedente, anche se riferiti a piani regolatori adottati dal Consiglio comunale e non ancora approvati con legge provinciale, si applica quanto disposto agli articoli 22, 23 e 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, in merito all'approvazione ed alla efficacia dei piani particolareggiati. I termini di cui all'art. 16 della stessa legge sono ridotti alla metà.

L'approvazione di tali piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere incombenti al Comune in essi previsti.

Art. 5.

I Comuni che per l'esecuzione del piano di risanamento approvato a norma dell'art. 4 intendono chiedere i contributi di cui all'art. 3 nonchè i richiedenti le agevolazioni della presente legge non compresi in un piano di risanamento devono presentare le relative domande all'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate:

a) da una relazione descrittiva sia per le opere incombenti al Comune, sia per ciascuna opera da eseguirsi dai singoli proprietari privati;

b) da una dichiarazione di ogni privato proprietario compreso nel piano di risanamento, con la quale esso si impegna ad eseguire i lavori posti a suo carico entro il termine stabilito dal Comune.

La domanda del Comune completata degli allegati di cui al comma precedente sostituisce le domande dei proprietari privati compresi nel piano di risanamento.

Art. 6.

Sono esclusi dalle agevolazioni previste dalla parte prima della presente legge:

a) chi non abbia la propria residenza stabile in un Comune della Provincia;

b) le famiglie di cui uno o più componenti siano proprietari di un alloggio acquisito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, della Provincia o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o altro Ente pubblico, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

c) i componenti le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo in cui prevalga il reddito non proveniente dal lavoro o che sia superiore a L. 1.500.000 aumentato di L. 250.000 per la moglie e di L. 100.000 per ogni altro familiare convivente a carico a sensi della legislazione sugli assegni familiari.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 3 ha il compito di:

a) deliberare la concessione dei contributi, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

b) formare per i richiedenti non compresi in un piano di risanamento una graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, primo e secondo comma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche nonchè dai relativi regolamenti di esecuzione.

Nessun contributo potrà essere concesso per lavori iniziati prima della fissazione del termine di cui alla precedente lettera a).

Per le opere di importi superiori a L. 500.000 la Commissione fisserà l'ammontare definitivo del contributo sulla base del progetto esecutivo che dovrà essere presentato entro tre mesi dalla data di ammissione al contributo.

Art. 8.

Il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 avviene su autorizzazione dell'Assessore provinciale per l'edilizia popolare in unica soluzione, dopo l'accertamento da parte di un tecnico dell'Assessorato di regolare esecuzione dei lavori in conformità alla relazione descrittiva di cui all'art. 5 o al progetto esecutivo di cui all'art. 7.

Art. 9.

Per quanto non disciplinato dalla parte prima della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 10.

Nella prima applicazione della parte prima della presente legge le domande di cui all'art. 5 possono essere presentate nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1967. Possono presentare domanda anche i Comuni che abbiano deliberato di predisporre un piano di risanamento a sensi dell'art. 4 della presente legge, purchè il piano venga adottato entro il 30 settembre 1967.

PARTE SECONDA

Disposizioni varie in materia di edilizia popolare

Art. 11.

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a partire dall'esercizio 1966 e per 35 anni, un contributo annuo di lire sei milioni all'Istituto autonomo case popolari della Provincia per l'ammortamento di un mutuo di lire 400 milioni da assumere per la costruzione, nella zona delle semirurali del comune di Bolzano, di 62 abitazioni popolari destinate a famiglie ammissibili alle agevolazioni per l'edilizia popolare a sensi della legislazione provinciale.

All'onere di lire 6 milioni derivante per l'anno 1966 dal presente articolo si provvede prelevando l'importo dallo stanziamento di cui all'art. 64 del bilancio di previsione 1966 della Provincia e istituendo l'apposito nuovo articolo n. 109-*bis* denominato « prima annualità del contributo trentacinquennale a favore dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia a sensi dell'art. 11 della apposita legge provinciale in corso di approvazione ».

Per gli esercizi dal 1967 al 2000 si provvede con appositi stanziamenti nel corrispondente capitolo dei bilanci di previsione della Provincia.

Art. 12.

All'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora la alienazione dell'abitazione sia autorizzata dalla Commissione di cui al comma precedente per l'acquisto nello stesso Comune di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale, subordinatamente all'acquisto di altra abitazione nel relativo Comune. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta ».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è inserito il seguente nuovo comma:

« Ai richiedenti che intendono contrarre matrimonio è riservata una percentuale di alloggi pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dalla generalità dei richiedenti, in ogni caso non superiore al dieci per cento dei richiedenti singoli ammessi nell'anno. In tal caso la concessione delle agevolazioni provinciali è condizionata al verificarsi del matrimonio entro tre anni dalla ammissione al contributo. Qualora l'evento non si verifichi entro tale termine si applica quanto disposto nella prima parte del primo comma dell'art. 3 della presente legge. Nella concessione dell'agevolazione di cui sopra deve essere considerata prevalentemente anche l'età dei richiedenti ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, è sostituito dal seguente:

« In carenza del capo ripartizione edilizia popolare la Commissione è presieduta da un funzionario della Provincia avente qualifica non inferiore a capo ripartizione ».

Art. 15.

Al secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 18, le parole « alle condizioni previste dall'art. 8 » sono sostituite dalle parole » « alle condizioni previste dagli articoli 8 e 15 ».

La norma di cui al presente articolo ha valore di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 18.

Art. 16.

Al secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, le parole « a norma dell'art. 21, terzo comma », sono sostituite dalle parole « a norma dell'art. 21, quarto comma ».

La norma di cui al presente articolo ha valore di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 15 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, e 21 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 17.

Al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, sono aggiunte le parole:

« e per l'acquisto di abitazioni popolari ».

Art. 18.

Il riferimento al piano di coordinamento provinciale nel secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, vale a partire dalla deliberazione da parte della Giunta provinciale a sensi dell'art. 8 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Relativamente ai piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore, concernenti le zone riservate all'edilizia popolare a sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, i termini di cui all'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono ridotti alla metà

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 2, è sostituito dal seguente:

« A sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, dell'art. 2 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e dell'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, ratificato con modifiche dalla legge statale 1° novembre 1965, n. 1179, le funzioni attribuite al provveditore regionale alle opere pubbliche al secondo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, nonchè le funzioni attribuite all'Ufficio del Genio civile all'art. 11 dello stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare »

Art. 20.

All'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« La Provincia concorre alla metà della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta provinciale per la redazione del programma di fabbricazione a favore dei Comuni per i quali la redazione stessa è obbligatoria. Il contributo viene aumentato al 70 % della spesa per quei Comuni che includono nel programma di fabbricazione un piano di risanamento edilizio in zone depresse ai sensi della relativa legge provinciale ».

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge sarà provveduto attingendo allo stanziamento di cui all'art. 177 del bilancio 1966 e corrispondenti degli anni successivi già previsto dall'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 29 dicembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1103)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.